



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE



1. INTRODUZIONE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, per brevità, anche soltanto il “**Decreto**”), rubricato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” – emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo – ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito quali: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, è stato introdotto per la prima volta nell’ambito dell’ordinamento italiano un *tertium genus* di responsabilità a carico degli enti qualificata come responsabilità amministrativa (ma, in sostanza, avente carattere penale).

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto viene definito il suo campo di applicazione trovando tale normativa, estensione agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Restano, pertanto, esclusi dalla sua sfera di applicazione lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Inoltre, Giurisprudenza recente (Cass. Pen., sez. III, 20.4.2011 n.15657) ha provveduto a modificare l’inoperatività del D. Lgs. 231/2001 in capo alle imprese individuali rendendone, ora, possibile l’applicazione ed estensione.

Tuttavia, affinché si possa configurare la sussistenza della responsabilità penale a carico dell’ente è necessario che sia stato commesso un reato, consumato oppure anche solo tentato, il cui titolo sia ritenuto idoneo a fondare tale responsabilità (c.d. **catalogo dei reati presupposto**).

Ne consegue che non ogni reato produce gli effetti disposti dal D. Lgs. n. 231/2001, essendo tali conseguenze contemplate per i soli reati espressamente elencati nello stesso decreto.

L’elenco dei reati che possono dare luogo alla responsabilità dell’ente ed all’applicazione delle sanzioni, sopra indicate, è contenuto nella Sezione III del Capo I del Decreto (artt. 24-26). Nella sua versione originaria, il Decreto circoscriveva il suddetto catalogo ad alcune figure di reato, rientranti nell’ambito:

- dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare alle seguenti fattispecie:
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter codice penale);



- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e comma 2, n. 1 codice penale);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* codice penale);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* codice penale);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 codice penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 codice penale);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* codice penale);
- istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale);
- concussione (art. 317 codice penale);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* codice penale).

Coerentemente alle indicazioni fornite sul punto dal Governo, il legislatore ha successivamente ampliato l'elenco dei reati la cui commissione comporta la responsabilità degli enti ai sensi del Decreto, ricomprendendovi anche:

➤ i “*delitti informatici e trattamento illecito di dati*” (art. 24-*bis* del Decreto). Con la Legge 48/2008 il legislatore ha ratificato la convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 del Consiglio d'Europa, ampliando il novero degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01 con la finalità di colpire una serie di reati attinenti alla criminalità informatica e, più in particolare, di sanzionare condotte e comportamenti che minano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni. Si osservi che in data 2 luglio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 90 del 28 giugno 2024 con “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” che – tra le altre – apporta modifiche al D.Lgs. 231/2001. Tra le novità introdotte risulta di particolare interesse, da un lato, l'introduzione del nuovo reato di estorsione informatica e, dall'altro, l'aumento delle sanzioni per alcuni reati già in precedenza richiamati dal D.Lgs. 231/2001. In particolare, le modifiche più rilevanti apportate all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- inserimento del nuovo comma 1-*bis* all'art. 24-*bis* che introduce la nuova fattispecie di estorsione “informatica” che punisce la condotta di chi costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mediante le condotte indicate dal comma 1 dell'art. 24-*bis* del Decreto 231;
- aumento delle sanzioni per i delitti previsti dall'art. 24-*bis*;
- estensione dell'applicazione della sanzione interdittiva ex art. 9 anche alla fattispecie prevista dal nuovo comma 1-*bis*.

➤ i “*delitti di criminalità organizzata*” (art 24-*ter* del Decreto aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29) di cui artt. 416 c.p. (associazione per delinquere), 416 *bis* c.p. (associazione di tipo mafioso), 416 *ter* c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), art. 407 c.p.p. (illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o



aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo);

- i “reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” (e, in particolare, i delitti di falsità in monete, di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p., art. 25-*bis* del Decreto, aggiunto dall’art. 6 del D.L n. 350 del 25 settembre 2001, recante “*disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro*”, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409);
- i “delitti contro l’industria e il commercio” (art. 25-*bis*.1. del Decreto aggiunto dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99). Con legge n. 99/2009 il legislatore ha dimostrato di mirare alla tutela della correttezza delle relazioni commerciali mediante l’introduzione dell’art. 25-*bis*.1 del Decreto che dispone la responsabilità degli enti in caso di consumazione di alcuni reati contro l’industria e il commercio;
- i “reati societari” (art. 25-*ter* del Decreto), così come disciplinati dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha sostituito il titolo XI del libro V del codice civile (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospecto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in giudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull’assemblea, aggrottaggio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);
- i “delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ovvero i delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione di New York del 19 dicembre 2002, sulla lotta al finanziamento del terrorismo (art. 25 *quater* del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n. 7, di ratifica della predetta Convenzione nell’ordinamento italiano);
- “le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” di cui all’art. 583-*bis* del codice penale (art. 25-*quater*.1. del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile*”);
- i “delitti contro la personalità individuale” di cui agli artt. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone), 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), 603-*bis* (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 600-*bis*, primo comma c.p. (prostituzione minorile), 600-*ter*, primo e secondo comma c.p. (pornografia minorile), 600-*quater*.1 c.p. (pornografia virtuale), 600-*quinqies* c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-*bis*, secondo comma, c.p. 600-*ter*, terzo e quarto comma c.p., e 600-*quater* c.p. (detenzione di materiale pornografico), 609-*undecies* c.p. (adescamento di minorenni) (art. 25 *quinqies* del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n. 228, recante “*Misure contro la tratta di persone*”);
- i “reati di abuso di mercato” previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25-*sexies* del Decreto, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n. 62, di attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e direttive della Commissione di attuazione);

- i *“reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”*. L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha modificato il Decreto introducendo all'interno dello stesso il nuovo art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590, terzo comma), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- i *“reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”* (art.25-octies del Decreto). Con il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione;
- i *“delitti in materia di violazione del diritto d'autore”* (art 25-novies del Decreto aggiunto dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009);
- i *“reati di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art 25- decies del Decreto aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4);
- i *“reati ambientali”* (art 25-undecies del Decreto) con la legge del 7 luglio 2011 n. 121 il legislatore ha dato attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
- l'*“impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* (art. 25-duodecies del Decreto) inserito dall'art. 2, comma 2, D Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 ed integrato con legge n. 161 del 17 ottobre 2017;
- il *“razzismo e xenofobia”* (art. 25-terdecies del Decreto) inserito dall'art. 5, comma 2 Legge n. 167 del 20 novembre 2017;
- i *“reati tributari”* (art. 25-quinquiesdecies del Decreto) inseriti dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
- i *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*, attraverso l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1).
- i *“delitti contro il patrimonio culturale”* art. 25-septiedecies e 25-duodevicies *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*, introdotti con la Legge n. 22/2022 del 9 marzo 2022;
- i reati di *“false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”*, in relazione alla realizzazione di operazioni transfrontaliere, inseriti nell'elenco dei *“Reati societari”* richiamati dall'art. 25-ter, comma 1 del decreto legislativo n. 231 del 2001, dai quali può derivare una responsabilità *“amministrativa”* dell'ente nel cui interesse e vantaggio sia stato commesso l'illecito.



L'attuale catalogo dei reati, verso i quali trova applicazione la normativa dettata del Decreto, è ora rappresentato da:

- art. 24 *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”* in vigore dal 4 luglio 2001;
- art. 24-bis *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”* in vigore dal 16 ottobre 2013;
- art. 24-bis, comma 1 bis, *“Estorsione informatica”*, introdotto con Legge n. 90 del 28 giugno 2024, G.U. pubblicata il 2 luglio 2024;
- art. 24-ter *“Delitti di criminalità organizzata”* in vigore dall’8 agosto 2009;
- art. 25 *“Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”* in vigore dal 28 novembre 2012;
- art. 25-bis *“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”* in vigore dal 15 agosto 2009;
- art. 25-bis.1. *“Delitti contro l’industria e il commercio”* in vigore dal 15 agosto 2009;
- art. 25-ter *“Reati societari”* in vigore dal 14 aprile 2017. Si evidenzia che il D.Lgs. n. 19/2023 ha modificato parzialmente l’art. 25-ter introducendo il *Reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*, con riferimento alle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti;
- art. 25-quater *“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”* in vigore dal 28 gennaio 2003;
- art. 25-quater.1. *“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”* in vigore dal 2 febbraio 2006;
- art. 25-quinquies *“Delitti contro la personalità individuale”* in vigore dal 4 novembre 2016;
- art. 25-sexies *“Abusi di mercato”* in vigore dal 12 maggio 2005;
- art. 25-septies *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”* in vigore dal 2007;
- art. 25-octies *“Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”* in vigore dal 1° gennaio 2015;



- art. 25 octies.1 *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 8 novembre 2021 e modificato D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023].*
- Si evidenzia che con la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, è stata attuata una nuova estensione del catalogo dei “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il c.d. “Decreto Giustizia” intervenuta infatti sugli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. cit., aggiungendo tre nuove fattispecie di reato. In particolare, l’art. 24, D.lgs. 231/2001, rubricato *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*, è stato arricchito dalla previsione di due nuovi “reati presupposto”. Si tratta delle fattispecie di *“Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e “Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” (art. 353-bis c.p.)*.
- art. 25-novies *“Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”* in vigore dal 15 agosto 2009;
- art. 25-decies *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* in vigore dal 16 agosto 2011;
- art. 25-undecies *“Reati ambientali”* in vigore dal 29 maggio 2015;
- art. 25-duodecies *“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* in vigore dal 19 novembre 2017;
- art. 25-terdecies *“Razzismo e xenofobia”* in vigore dal 12 dicembre 2017;
- art. 25-quaterdecies *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”* in vigore dal 17 maggio 2019;
- art. 25-quinquiesdecies *“Reati Tributari”* in vigore dal 25 dicembre 2019;
- art. 25-sexiesdecies *“Contrabbando”* [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020 e modificato nel testo dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024];
- artt. 25-septiedecies e 25-duodevicies *“delitti contro il patrimonio culturale” “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*, introdotti con la Legge n. 22/2022 del 9 marzo 2022;
- art. 26 *“Delitti tentati”* in vigore dal 4 luglio 2001;



- art. 12, Legge n. 9/2013 “Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
- Legge n. 146/2006 “*Reati transnazionali*”.

Inoltre, altra condizione, fondante la responsabilità dell’ente, è quella che il reato sia stato commesso da una **persona fisica in rapporto qualificato** con l’ente.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto citato, affinché l’ente risulti essere responsabile per i reati, espressamente elencati agli artt. 24 e 25, il predetto rapporto deve consistere, alternativamente, nel fatto che il soggetto rivesta:

- a) una posizione apicale: cioè, sia una persona che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (art. 5, lett. *a*);
- b) un rapporto di sottoposizione del soggetto a persone in posizione apicale (art. 5, lett. *b*).

Tutto ciò, in ogni caso, non si profila sufficiente alla sussistenza della responsabilità a carico dell’ente. Affinché si configuri tale responsabilità, non costituisce condizione esaustiva che un soggetto, in posizione di vertice o di dipendenza nell’ambito dell’ente, commetta un determinato reato, occorre che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Al contrario, l’ente non sarà ritenuto responsabile se i soggetti di vertice, nel commettere il reato, abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con i termini interesse e vantaggio il legislatore ha voluto formulare due concetti giuridici profondamente diversi, dovendosi, infatti, distinguere un interesse “a monte” della persona giuridica, con una connotazione marcatamente soggettiva, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppur non prospettato *ex ante*.

Interesse e vantaggio possono, dunque, concorrere: il primo va valutato *ex ante*; il secondo *ex post*.

La condizione che “*il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente*” pone seri problemi di compatibilità con la categoria dei reati colposi di evento, quali quelli in materia di infortunio sul lavoro (i “*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*”).

Al riguardo, potrebbe sorgere il legittimo dubbio interpretativo che, con riferimento ai delitti colposi, il criterio dell’interesse e del vantaggio potrebbe essere interpretato non in riferimento agli eventi illeciti non voluti (omicidio o lesioni), bensì alla “condotta” che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento dei suoi compiti in seno all’ente (omissioni attuative).



Il dato normativo, in ogni caso, è difficilmente superabile: ciò che ai sensi dell'art. 5 deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente non è la condotta costituente il reato, bensì il reato nella sua interezza e, quindi, necessariamente comprensivo di evento.

Ciò che rileva, pertanto, non è la violazione di regole cautelari o l'omessa attuazione degli obblighi di sicurezza, ma l'infortunio che da quella violazione o omissione ne è scaturito.

La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è autonoma e sussiste anche laddove il responsabile del reato non sia identificabile o imputabile o il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia, e si aggiunge a quella, prettamente penale (e pertanto personale) della persona fisica che ha commesso, o concorso a commettere, il medesimo reato.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione all'ente di una sanzione amministrativa pecuniaria per tutte le tipologie di reato espressamente elencate nel decreto.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico della società in conseguenza della commissione (anche solo tentata) dei reati previsti dal Decreto medesimo sono:

- **sanzione pecuniaria** fino ad un massimo di euro 1.549.000,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare), aumentabile sino al triplo quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività (art. 21 Decreto);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni, che, a loro volta, possono consistere in: interdizione all'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca** (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

1.2. PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

La responsabilità dell'ente si fonda su una "colpa di organizzazione", come si evince dalla relazione ministeriale che ha accompagnato il D. Lgs. 231/2001.

Detta colpa non sussiste qualora l'ente abbia manifestato di aver attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei suddetti reati, in particolare mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del Decreto, viene esclusa la responsabilità dell'ente per i reati *commessi da un soggetto in posizione apicale* qualora:



- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente si sia dotato di un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello ed abbia affidato il compito del suo aggiornamento periodico ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- gli autori del reato hanno agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Pertanto, qualora il reato sia stato commesso dai vertici, l'ente non è chiamato a rispondere se prova le predette condizioni, ciò palesa un'evidente inversione dell'onere probatorio.

In altri termini, si parte dalla presunzione che, nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente sia già soddisfatto dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente.

Affinché ciò non accada, dovrà, invece, lo stesso ente dimostrare la sua estraneità ai fatti e ciò potrà fare, soltanto, provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti. L'ente, in tale condizione, è chiamato a dimostrare:

- (i) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- (ii) di aver vigilato sull'effettiva operatività dei modelli e quindi sull'osservanza degli stessi;
- (iii) che il comportamento integrante il reato sia stato attuato dal vertice eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati *commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza* se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; detta inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In sostanza, in presenza di adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi, è esclusa la responsabilità dell'ente per i reati commessi dai sottoposti.

Recita, infatti, l'art. 7, terzo comma, che il modello, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, deve prevedere misure idonee:

- (i) a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
- (ii) a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del Decreto vengono individuate le caratteristiche essenziali cui il sopra indicato **"Modello di Organizzazione e Gestione"** (di seguito, per brevità, anche soltanto il



“**Modello**”) deve possedere al fine di realizzare l’obiettivo di minimizzazione del rischio reato nell’ambito aziendale.

A tali fini il Modello deve in particolare:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ed impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ferca ha avvertito la necessità di adottare tutte le misure necessarie ed opportune finalizzate ad adeguare la propria struttura organizzativa interna alle nuove disposizioni del Decreto, predisponendo il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 del Decreto medesimo, di cui il presente documento ne rappresenta una sintesi.

2. IL MODELLO

2.1 L’ATTUAZIONE DEL D. LGS. 231/2001 DA PARTE DI FERCA SOCIETA’ COOPERATIVA

Ferca Società Cooperativa (d’ora innanzi anche solo Ferca, per brevità), in coerenza con le proprie politiche aziendali, ravvisando, nella correttezza e nella trasparenza, i presupposti per lo svolgimento di tutte le attività aziendali, ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione di un “*Modello di organizzazione, gestione e controllo*”.

Tale Modello, oltre a rappresentare la volontà di Ferca di adeguarsi alle normative del D. Lgs. 231/2001, costituisce un efficace sistema di informazione e sensibilizzazione di tutti gli operatori.

Ferca, adottando il presente Modello, ha voluto adeguarsi oltre alla normativa sopra indicata anche alle indicazioni contenute nelle “*Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo*” redatte da Confindustria ed approvate in data 7 marzo 2002 e successivamente modificate nel mese di giugno 2021, tenendo conto delle specificità di Ferca e della sua struttura organizzativa.

L’obiettivo primario del progetto è quello di attivare un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto ed idoneo a prevenire e ridurre nella maggior misura possibile, in ambito aziendale, il rischio di commissione di reati, e conseguentemente ad evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.

Il progetto è stato articolato in due segmenti:



- 1) il primo, avente quale obiettivo specifico la formalizzazione del Modello, secondo quanto previsto all'art 6.1, lettera (a) del Decreto.
A tale fine è stata predisposta una mappatura delle aree aziendali a rischio reato, atta alla valutazione del grado di adeguatezza dei protocolli esistenti e finalizzati a prevenire e ridurre tale rischio.
Alla luce di tale valutazione si sono verificati e realizzati degli interventi migliorativi considerati necessari;
- 2) il secondo, mirato alla creazione dell'Organismo di Vigilanza, ex articolo 6.1, lettera (b) del Decreto.
A tal fine, una volta enucleati i requisiti organizzativi necessari per il corretto funzionamento di tale Organo (autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione), si è provveduto all'identificazione delle figure che meglio rispondevano agli stessi, alla formalizzazione della relativa attribuzione di responsabilità, e quindi alla definizione delle modalità operative con le quali queste avrebbero dovuto essere esercitate.

2.2 LA MAPPATURA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO

Ferca ha come oggetto sociale:

- il commercio all'ingrosso di ferramenta, elettrodomestici, vetri e cristalli, colori e vernici, articoli idro-termo-sanitari, articoli casalinghi, materiale elettrico, articoli da spiaggia e da campeggio (dal 30.08.1993);
- il commercio all'ingrosso import-export di strumenti metrici (dal 07/01/2009);
- il commercio elettronico all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta, elettrodomestici, vetri e cristalli, colori e vernici, articoli idro-termo-sanitari, articoli casalinghi, materiale elettrico, articoli da spiaggia e da campeggio, strumenti metrici e comunque di articoli del settore non alimentare (dal 20/04/2020).

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 6.2, lettera (a) del Decreto, Ferca ha provveduto all'elaborazione della mappatura delle aree aziendali a rischio reato (c.d. "**Attività Sensibili**").

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale, per verificare dove (in quale aree/settori aziendali di attività) e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di reato previste dal Decreto.

Il risultato di tale verifica si è concretizzato in un elenco delle attività che, in considerazione dei loro specifici contenuti, risultano essere più esposte al **rischio potenziale** di commissione dei reati contemplati dal Decreto ed enucleate nel rapporto di *Risk Assessment* e *Gap Analysis* (che costituisce parte integrante del presente modello).



Inoltre, le procedure interne sono state fatte oggetto di specifica analisi, nella quale si è valutato, per ciascuna di esse, che il livello dei controlli interni fosse adeguato al corrispondente livello di rischio. Ciò ha comportato l'adozione di correttivi finalizzati a garantire la prevenzione di comportamenti illeciti.

L'elaborazione di detta mappatura, si è sviluppata sulla base dell'elenco dei singoli reati sanzionati ai sensi del Decreto.

Ad ognuno di questi si è provveduto ad associare i processi aziendali nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbe concretarsi la relativa commissione.

La mappatura delle Attività Sensibili in tal modo ottenuta è chiaramente da interpretarsi come un complesso in evoluzione, non potendosi infatti escludere ulteriori ampliamenti dell'ambito applicativo del Decreto (reati ambientali, corruzione nel settore privato, ecc.), così come evoluzioni processuali e/o organizzative di Ferca, il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di reato.

2.3 STRUTTURA, MODIFICA E DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente Modello si compone di una **Parte Generale**, nella quale sono descritte le finalità ed i principi del Modello e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali, e di una **Parte Speciale**, contenente la descrizione delle fattispecie di reato sanzionate ai sensi del Decreto che potrebbero essere commesse nell'ambito delle Attività Sensibili della Cooperativa, nonché l'esame e la mappatura dei processi a rischio (rapporto delle interviste che costituisce parte integrante del presente Modello).

In particolare, il documento, nella sua parte generale, dopo una breve esposizione dei contenuti essenziali del Decreto, descrive l'attività compiuta per la predisposizione del Modello e ne illustra gli elementi costitutivi.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, anche soltanto "**O.d.V.**"), nell'esercizio dei suoi poteri, avrà facoltà di chiedere a Ferca di aggiungere, come allegati del presente documento, ulteriori parti speciali dello stesso.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2025.

In quanto atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle previsioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001, anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione di Ferca ivi compreso l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative a nuove tipologie di reato previste in futuro dal D. Lgs. n. 231/2001.

La disciplina e/o la conoscenza del presente documento si applica a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Cooperativa, e quindi ai componenti degli organi



amministrativi ed ai dipendenti della stessa, nonché, ove possibile, ai consulenti esterni, ai *partners* commerciali e finanziari, ai fornitori, ai clienti e – in generale – a tutti i terzi con i quali la Cooperativa intrattiene rapporti inerenti alle proprie attività sociali.

Il Modello è condiviso con i Referenti interessati delle “aree di rischio” che si impegnano ad informare i propri collaboratori degli scopi ed obiettivi perseguiti dal medesimo.

Ferca si impegna a facilitare ed a promuovere la conoscenza del Modello da parte dei suoi destinatari ed il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti ed a predisporre ogni possibile strumento idoneo ad assicurare la piena ed effettiva applicazione dello stesso. Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del presente documento sarà sanzionato in conformità con quanto qui previsto.

2.4 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

In conformità alla normativa in vigore, Ferca considera il “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*” come il complesso dei protocolli che, nella loro attuazione ed operatività, sono “*diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire*” (di seguito, per brevità, i “**Protocolli**”).

Nell’identificazione dei Protocolli, come innanzi indicato, Ferca ha accolto integralmente, come innanzi detto, le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Secondo tale approccio, sono gli elementi costitutivi del Modello:

1. il presente documento;
2. lo statuto sociale;
3. il Codice Etico;
4. l’organizzazione gerarchico-funzionale aziendale (come da organigramma interno);
5. le politiche e le procedure aziendali;
6. il sistema delle deleghe e delle procure per l’esercizio di poteri delegati (esplicitato nel rapporto di *risk assessment*);
7. la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
8. il sistema disciplinare;
9. l’Organismo di Vigilanza.

2.4.1. Il Codice Etico della Cooperativa

Ferca è dichiaratamente impegnata a promuovere alti livelli qualitativi – in senso etico – di gestione delle proprie attività.

In quest’ottica, la Società ha provveduto all’elaborazione e alla pubblicazione di un Codice Etico, formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2025, nel quale sono indicate



le principali strategie e regole di condotta adottate dall'azienda per una conduzione delle attività che risulti corretta sotto il profilo etico oltre che giuridico.

In particolare, il Codice Etico indica oggi, quali suoi contenuti principali:

- i valori morali ispiratori dell'attività della Cooperativa;
- il comportamento nel lavoro;
- il comportamento negli affari;
- la gestione dei conflitti di interesse;
- i provvedimenti aziendali in caso di inosservanza delle norme.

Il Codice Etico è vincolante per tutti i dipendenti di Ferca, così come per tutti i suoi clienti e fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, Ferca ha deciso di:

- distribuirlo a tutti i dipendenti;
- informativa ai clienti e fornitori;
- inserirlo nel sito web aziendale.

L'adesione di terzi (non dipendenti) al Codice Etico ed il rispetto dei principi in esso contenuti è assicurata mediante l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di collaborazione o di ogni altro tipo che si venga ad instaurarsi con la Cooperativa.

Gli organi di riferimento per l'attuazione del Codice Etico, in esso contemplati, hanno lo scopo di garantire l'osservanza ed il rispetto del Codice stesso, nonché fornirne la relativa interpretazione.

In particolare, rientrano nelle attività istituzionali di detti organi:

- diffondere con la massima incisività e operatività il Codice Etico presso i dipendenti di Ferca, i clienti, i fornitori, ed in genere presso tutti i terzi interessati;
- gestire, implementare, approfondire e verificare la normativa oggetto del Codice Etico al fine di adeguarlo all'evoluzione delle leggi;
- fornire supporto interpretativo, attuativo e valutativo del Codice Etico, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività;
- verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Codice Etico, provvedendo nel caso di infrazioni all'adozione delle misure opportune, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei C.C.N.L.;
- proteggere e assistere i dipendenti che segnalano comportamenti non conformi al Codice Etico, tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;



- segnalare ai Dirigenti competenti le eventuali situazioni anomale, al fine di adottare i necessari provvedimenti correttivi.

2.4.2. L'organizzazione gerarchico-funzionale aziendale

Ferca dispone di un'organizzazione gerarchica del lavoro che consente la chiara definizione di:

1. linee di dipendenza e riporto;
2. attribuzione di poteri secondo il sistema di deleghe e procure;
3. contenuti delle singole posizioni, riferite a responsabili di direzione.

A tali fini, tutte le informazioni aziendali sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate in organigrammi aggiornati alle variazioni organizzative.

Nei predetti organigrammi sono identificate le varie aree di attività aziendale delle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Nella definizione dell'organizzazione e delle linee di riporto gerarchico, al fine di garantire il controllo sulle attività e sui responsabili delle stesse, è stata adottata un'adeguata distinzione di funzioni.

Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.

Al fine di favorire una chiara attribuzione dei livelli di responsabilità, Ferca si avvale, altresì, di sistemi informatici le cui logiche sono allineate alle suddivisioni di ruoli previste dalla struttura organizzativa. In tali sistemi informatici sono configurate specifiche architetture di accesso dirette a garantire che, determinate attività, possano essere realizzate esclusivamente dalle risorse espressamente autorizzate alla loro esecuzione.

2.4.3. Le politiche e le procedure aziendali

Ferca persegue l'obiettivo di fornire a tutti i suoi dipendenti un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività aziendali e dei vincoli ai quali attenersi.

A tale proposito, la Cooperativa cura l'elaborazione di procedure interne, finalizzate ad assicurare:

1. la liceità e l'eticità dei comportamenti;
2. la rispondenza delle attività agli obiettivi istituzionali della Cooperativa;
3. la chiarezza sui contenuti dell'attività e sulle relative attribuzioni di responsabilità;



4. un'adeguata segregazione delle responsabilità, in modo che su ogni attività vi sia sempre, di fatto, una verifica incrociata di una pluralità di soggetti;
5. adeguati controlli, nelle varie fasi di attività, mirati a garantire la rispondenza tra l'operato effettivo e quello prescritto dalle norme interne;
6. la tracciabilità dell'attività, per la quale rimanga adeguata documentazione storica e giustificativa delle principali fasi di svolgimento.

In tale ambito, particolare attenzione è stata dedicata alla proceduralizzazione dell'intero processo degli acquisti, della gestione informatica, della gestione commerciale, dei movimenti finanziari, degli aspetti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che, per i loro contenuti tipici, risultano essere tra quelli a più alto rischio, in Ferca ai sensi del Decreto.

In dettaglio, il flusso procedurale è stato configurato in modo da garantire, quali principali momenti di controllo interno:

1. la rispondenza delle singole operazioni di acquisto alle previsioni del *budget*, così da assicurare l'utilizzo delle disponibilità economiche della Cooperativa per fini istituzionali;
2. la netta separazione organizzativa tra le funzioni preposte all'acquisto e alla scelta del fornitore e la funzione autorizzata ad effettuare i pagamenti;
3. gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità sia alle Linee Guida UNI-INAIL e/o alla norma BS OHSAS 18001:2007 sia alla normativa vigente applicabile (D. Lgs. 81/2008).

In molti casi la proceduralizzazione delle attività è, inoltre, garantita dalle logiche dei sistemi informatici utilizzati dalla Società, che incorporano i flussi di processo e le rispettive attribuzioni di responsabilità, il cui rispetto è in tali casi vincolante.

Ognuno di questi sistemi contiene infatti al proprio interno, pur con diversi livelli di dettaglio:

1. flussi di processo che vincolano gli utilizzatori a seguire la successione di passaggi procedurali previsti dalla normativa interna;
2. profili di sicurezza utente, per l'accesso e l'uso del sistema, che permettono di effettuare le singole attività esclusivamente alle risorse appositamente designate;
3. specifiche modalità per la tracciatura dei dati, per cui anche a posteriori è possibile risalire alle risorse che hanno materialmente eseguito specifiche attività.

2.4.4. Il sistema di deleghe e procure per l'esercizio di poteri delegati

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative, Ferca ha conferito ad alcuni soggetti specifici poteri autorizzativi (cosiddette "*Deleghe*", conferenti il potere di autorizzare internamente



iniziative di spesa), così come procure per l'esercizio di poteri delegati (di seguito "Procure") - confronto con *Rapporto di Risk Assessment e Gap analysis* in tema deleghe.

In particolare, Ferca ha adottato un sistema di Procure e Deleghe pienamente coerente con la filosofia organizzativa e finalizzato alla costituzione di un valido strumento in termini di controllo interno. Risvolti pratici di queste linee guida sono stati l'inclusione, nel sistema di Procure e Deleghe, di un organico insieme di vincoli di carattere operativo.

Il sistema, oltre ad essere pienamente conforme alle norme giuridiche applicabili alle vigenti disposizioni statutarie, rafforza l'efficacia complessiva degli strumenti di controllo interno a Ferca, contenendo vincoli di carattere:

1. Qualitativo

Ogni soggetto destinatario di Deleghe o di Procure ha la possibilità di esercitare i poteri conferiti esclusivamente nelle aree funzionali di propria competenza.

2. Quantitativo

Sono specificati gli importi massimi entro i quali le Procure e le Deleghe possono essere esercitate, con una definizione delle soglie differenziate in relazione alle specifiche esigenze di *business*. Superate tali soglie, il potere di firma/approvazione/decisione viene attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

2.4.5. Piano di comunicazione al personale e sua formazione

Per garantire l'efficacia del Modello, Ferca si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili. Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori della Società e per la loro formazione.

A. Comunicazione e formazione verso i dipendenti

- Comunicazione tramite *e-mail* al momento dell'adozione del Modello: invio a tutti i dipendenti in organico di una informativa da parte della Direzione per comunicare che Ferca si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, allegando copia del Modello stesso. Tale informativa avrà in allegato un modulo di presa visione da trasmettere all'ODV debitamente sottoscritto a cura del dipendente in indirizzo.
- Consegna ai nuovi dipendenti della documentazione sopra descritta e inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione dedicata al D. Lgs. n. 231/2001 ed alle caratteristiche del Modello adottato.
- Presentazione in aula a beneficio dei responsabili operativi della Società nel corso della quale:
 - si informa in merito alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;



- si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita dalla Società all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili; si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'O.D.V., in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello;
- sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato (sensibili ai reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001) dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato da Ferca

B. Comunicazione e formazione verso fornitori e consulenti

Inserimento di specifica clausola contrattuale, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato):

- di conoscenza delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
- di impegno al rispetto dello stesso;
- di condizione risolutiva in caso di inosservanza della medesima.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti illeciti in generale, ed in particolare quelli che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano:

- il Codice Etico di Ferca;
- le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali, le disposizioni particolari contenute nelle Parti Speciali, le procedure e i protocolli adottati ai sensi del Modello.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri loro conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto Sociale;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione di Ferca



I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono, altresì, ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative della Società, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

Limena (PD), 28 maggio 2025

Ferca Società Cooperativa
Il Presidente del C.d.A.
Fausto Pomello Chinaglia